

Circolare n°: 07/2018

Oggetto: *Obblighi di monitoraggio fiscale dei contribuenti e lettere di compliance dell'Agazia delle Entrate*

Sommario: Con il Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate del 21 Dicembre 2017, l'Amministrazione finanziaria ha ufficialmente aperto una campagna comunicativa al fine di "stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all'estero" (di seguito, "asset esteri") e di "favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere".

Contenuto: _____

Il Provvedimento si è tradotto nell'invio di una comunicazione (cd. **lettera di compliance**) indirizzata a molteplici contribuenti italiani (persone fisiche soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, D.L. 167/1990) per i quali sono emerse **possibili anomalie dichiarative per l'anno di imposta 2016**, a seguito dell'analisi dei dati comunicati all'Amministrazione finanziaria italiana – per effetto dell'attivazione delle procedure di scambio automatico di informazioni - da parte delle Autorità fiscali di circa 50 Paesi del mondo, relativamente ai conti finanziari (e.g. conti correnti, dossier titoli, polizze assicurative a scopo di investimento e simili) detenuti in tali Paesi da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, le *lettere di compliance* sono state inviate a partire dal mese di gennaio 2018, segnalando presunte omissioni o irregolarità dichiarative relative al Quadro RW (avente ad oggetto gli *Investimenti all'estero e/o le attività estere di natura finanziaria*) del modello UNICO 2017 relativo al periodo di imposta 2016, nonché eventuali omissioni o infedeltà dichiarative relative ai redditi finanziari connessi ai suddetti *asset esteri*.

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI: _____

Come detto, la trasmissione da parte dell'Agazia delle Entrate di questo genere di comunicazioni è conseguenza diretta dell'avvio delle procedure internazionali relative al c.d. **scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali**, attivato su scala internazionale a partire dal 2017, con riferimento ai dati dei rapporti finanziari relativi all'anno 2016.



Sulla base degli schemi del *Common Reporting Standard* elaborato dall'OCSE ("CRS"), a settembre 2017 più di 50 Amministrazioni fiscali estere hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate italiana – in modo automatico, senza previa richiesta da parte del nostro Paese - **i dati identificativi dei soggetti, fiscalmente residenti in Italia, titolari di rapporti e/o altre attività di natura finanziaria detenuti all'estero nel corso del 2016** (di seguito, i "conti esteri" o semplicemente "conti").

Più dettagliatamente, i dati trasmessi dalle Amministrazioni estere includono:

- **dati identificativi dei titolari dei conti esteri** (nel caso di conti intestati a persone giuridiche soggette ad obblighi di monitoraggio, anche i dati delle persone fisiche che ne esercitano il controllo);
- **numero identificativo di ciascun conto**;
- **nome e identificativo dell'intermediario finanziario** presso cui il conto è detenuto;
- **saldo o valore del conto**;
- importi degli **interessi, dividendi, capital gain** ed **altri redditi** generati dalle attività estere detenute nei conti oggetto di comunicazione.

NOTA BENE: a settembre 2018 avrà luogo **lo scambio automatico di informazioni** avente ad oggetto i dati relativi ai **conti** detenuti all'estero dai contribuenti italiani nel corso del **2017**. Tale flusso informativo coinvolgerà **più di 100 Stati** che scambieranno automaticamente le predette informazioni finanziarie ai fini fiscali con l'Italia (naturalmente a condizioni di reciprocità).

MODALITA' OPERATIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: _____

Le *lettere di compliance* che l'Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti italiani fanno riferimento ad anomalie relative ad *asset esteri* riscontrate con riferimento al solo periodo di imposta 2016. Tuttavia, l'esperienza professionale insegna che la comunicazione di possibili irregolarità dichiarative commesse per l'anno 2016 rappresenterà semplicemente il punto di ***innesco*** - in sede di contraddittorio *informale* con il contribuente che doverosamente ed opportunamente intendesse rispondere all'Agenzia, spiegando la propria posizione – per l'**ampliamento** del raggio di azione **dell'indagine a tutte le annualità precedenti ancora accertabili**.

Lo stesso Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sopra richiamato, sottolinea ripetutamente come lo scopo ultimo di tali comunicazioni sia la

regolarizzazione spontanea da parte del contribuente delle infedeltà dichiarative relative agli **asset esteri** non dichiarati (o non correttamente dichiarati) nel Quadro RW nonché ai redditi ad essi correlati.

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE DEGLI ASSET ESTERI DEI CONTRIBUENTI: _____

L'obbligo di **monitoraggio fiscale** degli **asset esteri** (di cui all'art. 4, D.L. 167/1990) deve essere assolto da parte dei soggetti - persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate - che detengono attività finanziarie e/o patrimoniali al di fuori del territorio dello Stato, mediante compilazione dell'apposito **Quadro RW** nella dichiarazione annuale dei redditi.

Come noto, esistono alcuni casi di esonero *soggettivo* dall'obbligo di monitoraggio fiscale.

A mero titolo esemplificativo, non sono tenuti alla compilazione del Quadro i lavoratori che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano; i lavoratori frontalieri (entro alcuni limiti); i proprietari di immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta; i contribuenti che detengono conti correnti o libretti di risparmio i cui valori si mantengano nel corso dell'anno sotto determinate soglie.

È tuttavia opportuno procedere sempre ad un'attenta valutazione della sussistenza dei suddetti requisiti di esonero e, qualora ne ricorrano i presupposti, è consigliabile essere sempre in grado di rappresentarne in modo idoneo la sussistenza, mediante adeguate prove documentali, laddove richieste dall'Ufficio che proceda ad un controllo.

Inoltre, è bene ricordare che la detenzione di *asset esteri* da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia comporta, nella maggior parte dei casi, anche l'applicazione - almeno a decorrere dal periodo di imposta 2012 - delle imposte patrimoniali IVAFE (imposta sul valore delle attività detenute all'estero) ed IMIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero), che, per motivi di spazio, non potranno essere oggetto di un'esauritiva trattazione nell'ambito della presente Circolare informativa.

Ci limitiamo qui a ricordare che, attualmente, l'IVAFA è dovuta in misura pari allo 0,20% del valore di mercato delle attività finanziarie estere, mentre l'IMIE è dovuta in misura pari allo 0,76% del costo degli immobili detenuti all'estero e che la corretta liquidazione delle suddette imposte patrimoniali dipende da una corretta compilazione del Quadro RW, cosicché qualsiasi omissione nella rappresentazione degli *asset esteri* nella dichiarazione

annuale dei redditi comporta automaticamente una corrispondente violazione in termini di imposte (IVIE o IVAFE) non dichiarate (e non versate).

TERMINI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONE CONNESSE CON IL POSSESSO DI ASSET ESTERI

I **termini di accertamento** per errori od omissioni nella compilazione del Quadro RW variano a seconda del Paese estero nel quale sono detenuti gli asset. In particolare:

- Per gli asset finanziari e patrimoniali detenuti in (comprese le polizze vita emesse da Compagnie residenti in) **Paesi inclusi nella black-list di cui al Decreto Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999** (nel seguito definita "**black-list RW**", che include ancora, tra gli altri, *Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Hong-Kong, Panama, Singapore*)¹, i periodi di imposta accertabili ai fini RW si estendono all'indietro a partire **dal 2009** (invero, **secondo un'interpretazione distorta dell'Agenzia**, recentemente respinta dalla Cassazione, addirittura **dal 2007**) fino al 2016 (per effetto del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, D.L. 78/2009).

In ragione di alcune recenti modifiche normative intervenute in materia di **controlled foreign company** (società controllate estere di cui all'art. 167 TUIR – c.d. "**CFC**"), si deve ritenere (ancorché l'Agenzia Entrate, ad oggi, non abbia ancora reso nota la propria interpretazione) che a partire dal 2016 ai Paesi individuati nella *black-list* di cui al citato **D.M. 04/05/1999** debbano aggiungersi anche altri Stati, definiti a **regime fiscale privilegiato** (di seguito, "**RFP**"), che tuttavia non risultano indicati in alcuna lista predeterminata, dovendo invece essere autonomamente individuati dal contribuente sulla base del seguente criterio: devono considerarsi a **fiscalità privilegiata** i Paesi che si caratterizzano per un regime fiscale che prevede (ai sensi del comma 4 dell'art. 167 TUIR) un "**livello nominale di tassazione ... inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia**".

¹ La **black list** di cui al **D.M. 04/05/999** include: Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, **Hong Kong**, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, **Liechtenstein**, Macao, Malaysia, Maldive, Maurizio, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, **Panama**, Polinesia Francese, **Monaco**, Sark, Seicelle, **Singapore**, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, **Svizzera**, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.

- Per gli *asset* finanziari e patrimoniali detenuti invece in (comprese le polizze vita emesse da Compagnie residenti in) **Paesi NON inclusi nella suddetta black list RW**, i periodi di imposta accertabili ai fini RW vanno **dal 2012** al 2016.

POSSESSO DI ASSET ESTERI NON DICHIARATI NEL QUADRO RW - SANZIONI

Le sanzioni per l'omessa indicazione nel Quadro RW di attività detenute all'estero (ex art. 5, D.L. 167/1990) sono stabilite in misura proporzionale al valore degli *asset* non dichiarati, come di seguito indicato:

- Per gli *asset esteri* detenuti in **Paesi di cui alla black-list RW** ovvero in **Paesi RFP** la sanzione proporzionale minima ammonta al **6%** (da applicare sull'ammontare complessivo dei valori degli *asset esteri* non dichiarati nel Quadro RW, per tutti i periodi di imposta accertabili);
- Per gli *asset esteri* detenuti in **Paesi non inclusi nella black-list RW e diversi dai Paesi RFP** la sanzione proporzionale minima ammonta al **3%** (anche in questo caso da applicare sull'ammontare complessivo dei valori degli *asset esteri* non dichiarati nel Quadro RW, per tutti i periodi di imposta accertabili).

Per i più distratti e ritardatari, vale la pena di ricordare che è prevista l'applicazione di una sanzione fissa di ammontare ridotto (pari ad **€uro 258** riducibile ad 1/9), qualora il Quadro RW venga presentato (o integrato) **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE VIOLAZIONI RW

VIOLAZIONI CONNESSE CON IL POSSESSO DI ASSET ESTERI			
PAESE DI DETENZIONE DEGLI ASSET ESTERI	ANNI ACCERTABILI	SANZIONE MINIMA	
		ENTRO 90 GG	OLTRE 90 GG
PAESI INCLUSI NELLA <i>BLACK-LIST RW</i> E PAESI RFP	DAL 2009	€ 258	6%
PAESI NON INCLUSI NELLA <i>BLACK-LIST RW</i> E DIVERSI DA PAESI RFP	DAL 2012	€ 258	3%

REDDITI NON DICHIARATI CONNESSI AD ASSET ESTERI INDICATI NEL QUADRO RW

Al possesso di attività patrimoniali o finanziarie detenute all'estero, si aggiunge spesso la titolarità di redditi ivi prodotti e non correttamente dichiarati al fisco italiano. Seguendo lo schema concettuale utilizzato nel paragrafo precedente per evidenziare i profili principali delle violazioni relative al Quadro RW, di seguito vengono illustrati alcuni profili inerenti alle infedeltà od omissioni dichiarative connesse a redditi prodotti all'estero.

TERMINI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONE DICHIARATIVE DEI REDDITI CONNESSI AGLI ASSET ESTERI

I **termini di accertamento** per infedeltà ed omissioni dichiarative relative ai redditi esteri (spesso connessi al possesso di *asset esteri*), variano a seconda del Paese nel quale sono prodotti i redditi e in ragione del fatto che la dichiarazione dei redditi sia stata regolarmente presentata da parte del contribuente oppure omessa. In particolare:

- Per i redditi prodotti in **Paesi inclusi nella black list RW**, i periodi di imposta accertabili per infedeltà dichiarative (*i.e.* dichiarazione infedele e dichiarazione omessa) si estendono all'indietro a partire **dal 2009** (anche in questo caso per effetto del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, D.L. 78/2009).
- Per i redditi prodotti in **Paesi NON inclusi nella suddetta black list RW**, i periodi di imposta attualmente accertabili ai fini reddituali vanno **dal 2013** al 2016, nel caso di infedele dichiarazione, e **dal 2012** al 2016, nel caso di omessa dichiarazione.

SANZIONI PER LE VIOLAZIONE DICHIARATIVE DEI REDDITI CONNESSI AGLI ASSET ESTERI

Le sanzioni per infedeltà ed omissioni dichiarative di redditi prodotti all'estero sono stabilite in misura **proporzionale alla maggiore imposta dovuta** (o al minor credito eventualmente utilizzato). Tali sanzioni variano a seconda del Paese in cui sono stati prodotti, nonché a seconda che la dichiarazione sia stata presentata o meno.

In tutti i casi, tuttavia, trattandosi di **redditi prodotti all'estero**, la **sanzione base** per la violazione dichiarativa è **aumentata di 1/3** (ex art. 1, co. 8, D.Lgs. 471/1997).

Di seguito vengono brevemente rappresentate le sanzioni minime applicabili alle violazioni dichiarative di redditi esteri:

- Per effetto del raddoppio delle sanzioni previsto dall'art. 12, co. 2, D.L. 78/2009), per i redditi esteri prodotti in **Paesi di cui alla black list RW**, la sanzione proporzionale minima ammonta al **240%** della maggiore imposta dovuta (**320%** qualora la dichiarazione sia stata integralmente **omessa**).

L'art. 12, D.L. 78/2009 introduce inoltre una "presunzione di evasione" secondo cui gli *asset esteri*, detenuti negli Stati di cui alla **black-list RW** ovvero in **Paesi RFP**, si presumono *costituiti* mediante redditi sottratti a tassazione (al contribuente è in ogni caso concessa la possibilità di addurre prova contraria).

- Per i redditi esteri prodotti in **Paesi NON inclusi nella black list RW**, la sanzione proporzionale minima ammonta al **120%** della maggiore imposta (**160%** qualora la dichiarazione risulti **omessa**).

Sotto il profilo reddituale, l'Amministrazione finanzia ha riconosciuto un trattamento sanzionatorio di favore per i contribuenti che provvedono a correggere le infedeltà dichiarative **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi in cui la violazione è stata commessa.

In questi casi è prevista una **sanzione fissa** (pari ad **€uro 250**, riducibile ad 1/9), alla quale aggiungere la **sanzione per omesso versamento** della maggiore imposta dovuta (pari al **30%** degli importi non versati, riducibile ad 1/8).

TABELLA DI RIEPILOGO VIOLAZIONI REDDITI ESTERI

VIOLAZIONI ED OMISSIONI DICHIARATIVE PER REDDITI ESTERI				
PAESE IN CUI I REDDITI SONO PRODOTTI	STATUS DICHIARAZIONE	ANNI ACCERTABILI	SANZIONE MINIMA	
			ENTRO 90 GG	OLTRE 90 GG
PAESI INCLUSI NELLA BLACK-LIST RW E PAESI RFP	PRESENTATA	DAL 2009	€ 250	240%
	OMESSA	DAL 2009	+ 30%	320%
PAESI NON INCLUSI NELLA BLACK-LIST RW E DIVERSI DA PAESI RFP	PRESENTATA	DAL 2013	€ 250	120%
	OMESSA	DAL 2012	+30%	160%

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL QUADRO RW

Attualmente, le possibilità di regolarizzazione, per un contribuente che non abbia adempiuto in modo corretto il proprio obbligo di monitoraggio fiscale, variano a seconda che *i)* nessuna attività di indagine sia ancora stata avviata a carico del contribuente; *ii)* gli organi verificatori competenti abbiano avviato già un'indagine a carico del contribuente inadempiente; *iii)* l'Ufficio accertatore competente abbia già formalmente notificato al contribuente un atto di contestazione delle sanzioni RW.

RAVVEDIMENTO OPEROSO "SPONTANEO" (ESEGUITO PRIMA DELL'INIZIO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE)

Il contribuente può decidere di regolarizzare spontaneamente la propria posizione - prima che venga posta in essere qualsiasi tipo di attività di verifica da parte di organi verificatori - presentando una **dichiarazione integrativa** per l'anno in cui è stata commessa la violazione e beneficiando dell'istituto del **ravvedimento operoso** che permette di **ridurre le sanzioni dovute da 1/9 ad 1/6 del minimo edittale** (pari, come precedentemente illustrato, al 3% o al 6% del valore degli *asset esteri* non dichiarati), in ragione del momento (più o meno prossimo a quello in cui è stata commessa la violazione) in cui la regolarizzazione viene eseguita.

Nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**, il contribuente può avvalersi del **ravvedimento operoso esclusivamente entro 90 giorni** dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione che intende integrare. Decorso tale termine, l'accesso all'istituto del ravvedimento risulta definitivamente precluso.

RAVVEDIMENTO OPEROSO "INDOTTO" (ESEGUITO DOPO L'INIZIO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE)

Il contribuente può ricorrere al **ravvedimento operoso** anche **dopo** l'inizio di un'attività di indagine/verifica suo carico, potendo beneficiare però, in questo caso, di una **riduzione delle sanzioni soltanto ad 1/5 del minimo edittale** (quindi meno favorevole rispetto alle riduzioni, più generose, previste in caso di ravvedimento "spontaneo").

Il ravvedimento operoso risulta precluso soltanto dopo che il contribuente sia stato raggiunto da un atto *formale* di contestazione di sanzioni RW.

Analoghe considerazioni possono essere proposte ai fini della regolarizzazione tramite ravvedimento operoso di eventuali infedeltà dichiarative connesse con la mancata dichiarazione di redditi derivanti dal possesso di *asset esteri*.

MINI-SCUDO FISCALE PER EX AIRE E LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

La legge di conversione del D.L. 148/2017 (cfr. art 5-*septies*) ha introdotto una speciale sanatoria destinata a consentire la regolarizzazione delle somme depositate su conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero da contribuenti italiani, alla data 06/12/2017, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (di seguito, "*mini-scudo fiscale*" o semplicemente "*mini-scudo*").

Il *mini-scudo* si rivolge ad una platea piuttosto ristretta di soggetti quali:



- ✓ "EX AIRE", ossia persone fisiche **fiscalmente residenti in Italia** (ovvero loro eredi) **ma in precedenza residenti all'estero e quindi iscritte all'Anagrafe tributaria degli italiani residenti all'estero (AIRE)**;

e

- ✓ "**LAVORATORI TRANSFRONTALIERI**", ossia lavoratori che hanno prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. *frontalieri*).

Il *mini-scudo fiscale* permette ai soggetti di cui sopra di **regolarizzare le somme depositate su conti correnti o libretti** e derivanti da **redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all'estero**, nonché dalla **vendita di immobili** detenuti nello Stato estero ove è stata precedentemente prestata l'attività lavorativa.

La regolarizzazione deve avvenire mediante il **versamento entro il 30/09/2018** - previa presentazione di un'**istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate **entro il 31/07/2018** - di un importo forfettario pari al **3% del valore, al 31/12/2016, dei conti esteri**, destinato a coprire sia le sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW, sia le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi connessi alle violazioni dichiarative dei redditi sopra indicati.

Ad oggi, permangono dubbi interpretativi circa il perimetro di applicazione della previsione sopra descritta e circa le modalità di adesione alla procedura stessa. È, pertanto, opportuno attendere l'emanazione delle disposizioni necessarie per l'attuazione della norma, mediante un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Mirta A. Verlato

Of counsel Studio Brunello e Partner